


Autoimprenditorialità: operativi gli incentivi per lavoratori sospesi

Silvia Spattini Ricercatore Fondazione Marco Biagi

Michele Tiraboschi Ordinario di Diritto del lavoro e **Josef Tschöll** Studio associato Rst - Vipiteno (BZ)

 *Approvato dalla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 7-ter, comma 7, del Dl n. 5/2009, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del Dl n. 78/2009 e dall'articolo 1, comma 8, del Dl n. 78/2009, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità dei lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito*

Ministero del lavoro e Ministero dell'economia - Decreto interministeriale 18.12.2009, n. 49409
(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

Per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali, il Legislatore ha previsto misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all'autoimprenditorialità. Il decreto interministeriale in parola disciplina nel dettaglio quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, Dl n. 78/2009, introducendo, per gli anni 2009 e 2010, un incentivo economico, corrispondente all'ammontare complessivo del beneficio dovuto al lavoratore, per l'avvio di un'attività autonoma, imprenditoriale oppure per associarsi in cooperativa. La misura prevista dal comma 7 riguarda i lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga o sospesi dal lavoro, mentre il comma 8 riguarda i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

La natura e le caratteristiche dell'incentivo sono simili e in linea con quello già in vigore per i lavoratori collocati in mobilità (art. 7, comma 5, legge n. 223/1991). Mentre l'incentivo per i lavoratori in mobilità riguarda persone che hanno perso l'occupazione, il nuovo incentivo è rivolto ai lavoratori formalmente ancora in forza, ma sospesi dal lavoro. Di conseguenza il lavoratore è obbli-

gato a dimettersi se intende sviluppare una attività autonoma e usufruire del beneficio. Una seconda differenza rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 223/1991 è la mancanza di un obbligo di restituzione del beneficio in caso di una nuova rioccupazione del lavoratore con un contratto di natura subordinata. Per i lavoratori collocati in mobilità è previsto, infatti, un obbligo di restituzione del beneficio nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. A seguito della firma e della pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 1, comma 8-bis, Dl n. 78/2009 diventa, ora, operativa anche questa parte delle misure anti-crisi varate dal Governo.

L'incentivo per i lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga o sospesi

Soggetti beneficiari - Il decreto interministeriale individua come beneficiari i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, Dl n. 185/2008, che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività

autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa (art. 1, decreto interministeriale 18.12.2009, n. 49409).

Misura del beneficio - Questo consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del Dl n. 185/2008), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps e le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio (art. 2, decreto interministeriale 18 dicembre 2009, n. 49409). L'incentivo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17, legge n. 49/1985. Tale ultima norma prevede che al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazio-

Nessun obbligo di restituzione in caso di nuova rioccupazione

ne, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite. Si tratta dunque di un'ulteriore misura di sostegno volta a creare nuove attività e che è utilizzabile dai lavoratori che intendono mettersi in proprio.

Domanda - I lavoratori che intendono avvalersi del beneficio devono presentare all'Inps, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, apposita domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere. L'erogazione del beneficio è prevista in due momenti. Il primo pagamento, pari al 25% dell'incentivo, a seguito della presentazione della domanda e il secondo, pari al restante 75%, a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa (art. 3, decreto interministeriale 18 dicembre 2009, n. 49409). Se per l'esercizio dell'attività sono necessari particolari requisiti oppure autorizzazioni, come per esempio l'iscrizione ad albi professionali, dovrà essere presentata la relativa documentazione.

Lavoro in cooperativa - Una procedura particolare è prevista per il lavoratore socio di una cooperativa. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. Inoltre, per tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa dovrà presentare copia all'Inps del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001.

Procedura - Prima di erogare la seconda tranche dell'incentivo, l'Inps dovrà: a) accertare il diritto del beneficiario all'ammortizzatore sociale in deroga o all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/

2008; b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato; c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

Una volta che l'Istituto previdenziale abbia accertato il diritto del lavoratore all'incentivo dovrà comunicare l'accoglimento della domanda e solamente dopo il lavoratore potrà presentare le dimissioni al proprio datore di lavoro, inviando anche copia alla sede Inps competente. Terminata correttamente la procedura, l'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma residua dovuta.

Incentivi all'autoimprenditorialità (art. 7-ter, comma 7, DI n. 5/2009, come modificato dal DI n. 78/2009)	
Campo di applicazione	- lavoratori aventi diritto per gli anni 2009 e 2010 ad ammortizzatori sociali in deroga - lavoratori sospesi destinatari, per gli anni 2009 e 2010, dei benefici di cui all'art. 19, comma 1, DI n. 185/2008 (indennità disoccupazione ordinaria oppure con requisiti ridotti anche per lavoratori assunti con la qualifica di apprendista)
Condizione	- intrapresa di una attività autonoma, imprenditoriale o associazione in cooperativa da parte del beneficiario - presentazione domanda e della documentazione relativa all'attività da svolgere - dimissioni del beneficiario dopo l'accoglimento favorevole dell'istanza da parte Inps
Incentivo	- importo dell'indennità che sarebbe stata percepita dal beneficiario escluso l'importo corrispondente ai contributi figurativi - erogazione in due momenti (25% a seguito della domanda e 75% dopo la chiusura dell'iter autorizzativo)

L'incentivo per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Soggetti beneficiari - Il decreto interministeriale individua come beneficiari i lavoratori, percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente (art. 5, decreto interministeriale 18 dicembre 2009, n. 49409). Il diritto all'incentivo compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o

rotazione, e anche ai lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all'articolo 1 del DL n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984.

Il lavoratore avrà anche diritto a un secondo incentivo, pari a un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sospensione del lavoratore in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o dichiarazione del lavoratore in esubero strutturale;

- un'anzianità aziendale del lavoratore di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Misura del beneficio - Questo consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite (art. 6, decreto interministeriale 18 dicembre 2009, n. 49409). Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. In presenza di cassa integrazione con una riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Ai lavoratori con i requisiti particolari di cui al paragrafo precedente è inoltre corrisposto un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.

Domanda - I lavoratori che intendono avvalersi del beneficio devono presentare all'Inps, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, apposita domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere.

Come già visto per il primo incentivo (art. 7-ter, comma 7, DL n. 1985/2008) l'erogazione del beneficio è prevista in due momenti. Il primo pagamento, pari al 25% dell'incentivo a seguito della presentazione della domanda e il secondo, pari al restante 75%, a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Se per l'esercizio dell'attività sono necessari particolari requisiti, oppure autorizzazioni, come per esempio l'iscrizione ad albi professionali, dovrà essere presentata la relativa documentazione. Sostanzialmente identiche a quelle per l'incentivo

ai lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga o sospesi sono anche le procedure e i requisiti per il lavoro in cooperativa.

Procedura - Prima di erogare la seconda tranche dell'incentivo, l'Inps dovrà (art. 8, decreto interministeriale 18.12.2009, n. 49409): a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale, e l'eventuale specifica situazione per l'ulteriore beneficio (equivalente al trattamento di mobilità); b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato; c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale autorizzate e non erogate, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità. La sede Inps, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, dovrà poi comunicare al richiedente l'accoglimento della domanda. Solamente dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell'istituto previdenziale il lavoratore dovrà presentare le dimissioni al datore di lavoro e inviare una copia alla sede Inps competente. Terminato correttamente l'iter autorizzativo, l'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma residua ancora dovuta.

Incentivi all'autoimprenditorialità (art. 1, comma 8, DL n. 78/2009)	
Campo di applicazione	- beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari a regime
Condizione	- intrapresa di una attività autonoma, imprenditoriale o associazione in cooperativa da parte del beneficiario - presentazione domanda e documentazione relativa all'attività da svolgere - dimissioni del beneficiario dopo l'accoglimento favorevole dell'istanza da parte dell'Inps
Incentivo	- importo dell'indennità che sarebbe stata percepita dal beneficiario escluso l'importo corrispondente ai contributi figurativi - importo equivalente del trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di 12 mesi, ai lavoratori con particolari requisiti (presenza congiunta) - erogazione in due momenti (25% a seguito della domanda e 75% dopo la chiusura dell'iter autorizzativo)
Cumulo di incentivi	- indennità di mobilità che sarebbe spettata per un massimo di 12 mesi ai beneficiari di cui sopra, in presenza (congiunta) di due requisiti: a) sospensione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o dichiarazione del lavoratore in esubero strutturale; b) anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato

Vista la legge 23.7.1991, n. 223;
Visto l'art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20;
Visto l'art. 19, comma 1, del Dl 29.11.2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28.1.2009, n.
2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7-ter, comma 7, del Dl 10.2.2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 9.4.2009, n.
33, e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, commi 7, 8 e 8-bis, del Dl 1.7.2009, n. 78,
convertito, con modificazioni nella l. 3.8.2009, n. 102;

TITOLO I

**INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 7-TER, C. 7,
DEL DL 10.2.2009, N. 5, CONVERTITO IN LEGGE
9.4.2009, N. 33, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, C. 7,
DEL DL 1.7.2009, N. 78, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3.8.2009, N. 102**

Articolo 1

Lavoratori beneficiari

1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'art. 7-ter, c. 7, del Dl 10.2.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9.4.2009, n. 33, come modificato dall'art. 1, c. 7, del Dl 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Dl 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28.1.2009, n. 2, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Articolo 2

Quantificazione del beneficio

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 del presente decreto consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
3. Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
4. Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. L'Inps, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente, dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all'ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate,

eroga il 25% dell'incentivo, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.
3. L'erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
4. In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Articolo 4

Adempimenti procedurali

1. Al fine dell'erogazione del 75% del beneficio ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'Inps provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

a) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

2. La sede Inps, accertata la sussistenza del diritto del

richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:

a) il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni (Cig) o ai sensi dell'art. 19, c. 1, del Dl 29.11.2008, n. 185, convertito, con mod., nella legge 28.1.2009, n. 2 presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede Inps competente.

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'art. 1, c. 3, legge 3.4.2001, n. 142.

4. L'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al c. 3 e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'art. 3, comma 2.

TITOLO II

INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 8,

DEL DL 1.7.2009, N. 78, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3.8.2009, N. 102

Articolo 5

Lavoratori beneficiari

1. Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 8, del Dl 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n. 102, i lavoratori, percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.

2. Il diritto alla prestazione di cui all'art. 1, c. 8, del Dl 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n. 102, compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 del Dl 30.10.1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19.12.1984, n. 863.

3. Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi, nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;

b) il medesimo soggetto possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all'art. 16, c. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 6

Quantificazione del beneficio

1. Il beneficio di cui all'art. 1, comma 8, Dl 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

2. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

3. Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

4. Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

5. Ai soli lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, è inoltre corrisposto un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.

Articolo 7

Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio

1. I lavoratori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.

2. L'Inps, a seguito della presentazione della domanda di cui al comma precedente, e dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, eroga il 25% dell'incentivo di cui all'articolo 6, comma 1, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

3. L'erogazione del restante 75% del beneficio di cui all'art. 6, comma 1, nonché del beneficio di cui all'art. 6, c. 5, è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, all'avvio di un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all'associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

4. Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Articolo 8

Adempimenti procedurali

1. Al fine dell'erogazione della quota residua del beneficio ai sensi del precedente articolo 7, comma 3, l'Inps

provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all'articolo 5, comma 3;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazione salariale non erogate spettanti in base al decreto di concessione dello stesso, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3.

2. La sede Inps, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente:

a) il lavoratore presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede Inps competente.

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. L'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui al comma 3 e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 7, comma 2.